



**FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N.7**

Riunione del 13 settembre 2017

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente
- Avv. Antonio Mennuni - Componente

**07.17.18 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
GEMMI LORENZO e MUCCIO GIUSEPPE**

Con atto di deferimento pervenuto in data 09.08.2017, la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

GEMMI LORENZO: per aver, in violazione dei principi informativi di lealtà e correttezza e del divieto di effettuare scommesse sportive, ex art.10 e 16 Statuto FIPAV, 1e 74 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, effettuato in più occasioni scommesse sportive su risultati relativi ad incontri di pallavolo.

MUCCIO GIUSEPPE: per aver, in violazione in violazione dei principi informativi di lealtà e correttezza e del divieto di effettuare scommesse sportive, ex art.10 e 16 Statuto FIPAV, 1e 74 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI effettuato in più occasioni scommesse sportive su risultati relativi ad incontri di pallavolo.

Il Tribunale deliberava dunque di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 13 settembre 2017.

All'udienza fissata compariva il rappresentante della Procura il quale, previa relazione, concludeva per l'applicazione in danno dell'incolpato della sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di un anno; comparivano altresì gli incolpati Gemmi e Muccio, nonché i rispettivi legali



Avv. Parisella e Avv. Starace, i quali concludevano chiedendo entrambi l'irrogazione di una sanzione, quanto più possibile contenuta, attesa la mancata conoscenza della norma violata, la scusabilità della condotta contestata e l'esiguità delle scommesse effettuate.

IL TRIBUNALE FEDERALE

esaminata la documentazione acquisita;
udita la relazione della Procura e le richieste della stessa;
preso atto delle deduzioni difensive degli incolpati,

OSSERVA

Il procedimento trae origine dalla comunicazione prot. n. 2085 del 05/04/2017, con la quale la Procura Generale dello Sport trasmetteva alla Procura Federale quanto ricevuto dall'Attività di Controllo - Supporto UISS (Unità Informativa Scommesse Sportive) in relazione all'anomalo flusso di scommesse riscontrato sulla partita di A2M tra la Materdomini Castellana Grotte e l'Aurispa Alessano, disputatasi in data 01.04.2017 e risoltasi con la vittoria della prima con il risultato di 3 a 0; analogo comunicazione, peraltro, era stata trasmessa alla Procura Federale anche dalla Lega Pallavolo Serie A. Tale anomalia nel flusso delle scommesse - e soprattutto la circostanza che molti scommettitori avessero pronosticato la vittoria della Castellana Grotte con l'esatto risultato poi conseguito sul campo (3 a 0) - induceva l'Attività di Controllo a far ritenere molto probabile che la partita fosse stata oggetto di una manipolazione.

La documentazione acquisita dalla Procura Federale nelle indagini avviate all'esito della suddetta comunicazione non portava all'acquisizione di validi elementi a supporto della ipotizzata combiine, ma consentiva al contempo di evidenziare la presenza di atleti che avevano effettuato scommesse sulla partita incriminata e/o su altre gare di competenza federale.

All'esito degli interrogatori raccolti e di altra documentazione, acquisita anche presso l'AAMS ed altri centri di raccolta delle scommesse on line, la Procura Federale riteneva provato il coinvolgimento degli odierni incolpati e ne chiedeva il deferimento, previa comunicazione di conclusione delle indagini.



Nella fase istruttoria, entrambi gli incolpati facevano pervenire alla Procura una memoria difensiva, a propria firma, nella quale pur ammettendo esplicitamente di aver effettuato scommesse - il Gemmi anche sulla partita incriminata - asserivano di non essere al corrente del divieto previsto dall'art. 10 dello Statuto Fipav e di aver comunque impegnato cifre assai modeste. In particolare, entrambi gli incolpati eccepivano inoltre che l'art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni limita il divieto di scommettere alle sole competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse; ipotesi queste non ravvisabili nel caso di specie.

Perveniva successivamente una mail, inviata dall'Avv. Andrea Starace per conto del Muccio, nella quale si manifestava la disponibilità per l'applicazione di una sanzione concordata, rimasta poi senza concreto seguito.

Venendo alle risultanze acquisite agli atti, ritiene il Tribunale che il fatto ascritto agli incolpati, costituito dall'aver effettuato scommesse su incontri svoltisi in ambito federale, risulti accertato, sia perché espressamente ammesso dagli interessati nei loro scritti e nelle dichiarazioni rese nel corso degli interrogatori disposti dalla Procura, sia perché documentalmente provato (vedi tabulati AAMS e cedolini scommesse on line). Risulta pertanto accertato che entrambi gli incolpati abbiano posto in essere il comportamento illecito oggetto di contestazione da parte della Procura Federale.

Quanto all'eccezione di diritto, relativamente al fatto che il Codice di Comportamento Sportivo del Coni sancisca il divieto di scommettere solo sui "risultati relativi alle competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse", l'eccezione non ha alcun pregio e deve essere pertanto disattesa.

Innanzitutto va evidenziato che tra le norme di cui si contesta la violazione, così come analiticamente richiamate nel capo di incolpazione, non figura l'art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, mentre viene invece contestata la mancata osservanza del divieto sancito dall'art. 10 dello Statuto Fipav il quale, dopo il generico richiamo alla norma prevista del sopracitato Codice del Coni, recita espressamente: *"E' fatto loro (ndr agli atleti) divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della FIPAV"*.



Letta la norma nella sua letterale esplicitazione, non vi è dubbio che gli incolpati siano incorsi nella violazione della stessa e che pertanto debbano essere sanzionati, atteso che nessuna scriminante può ricondursi alla pretesa mancata conoscenza della norma violata, in quanto il tesseramento comporta l'accettazione e dunque la previa conoscenza di tutte le norme federali.

Va peraltro evidenziato che la disposizione contenuta nell'ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 10 dello Statuto FIPAV non si pone assolutamente in contrasto con la più generale norma sancita nell'art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, costituendone invece una più specifica emanazione, diretta ad esplicitare quale possa essere il "diretto interesse" cui ricondurre il divieto di scommettere, così riducendo il margine di discrezionalità in capo a chi è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme ed a sanzionare la violazione delle stesse.

Dalla violazione della suddetta norma discende il mancato rispetto delle residue disposizioni richiamate nel circostanziato capo di incolpazione, ravvedendosi nella condotta degli incolpati una palese contrarietà a quei principi di lealtà e probità sportiva che devono necessariamente contraddistinguere l'attività di tutti i tesserati.

Quanto ai diversi profili di responsabilità ravvisabili nella condotta dei due atleti, va evidenziato che, non essendosi raggiunta alcuna prova in ordine alla presunta manipolazione dell'incontro da cui ha avuto origine l'odierno procedimento, deve escludersi che possa aver maggiore rilevanza il fatto che il Gemmi, a differenza del Muccio, risulti aver scommesso anche sul risultato di quell'incontro, risultato per di più ampiamente prevedibile e previsto, attesa la situazione di classifica delle due compagini.

Quanto poi all'entità della sanzione, ritiene il Tribunale che la fattispecie in esame nella sua astrattezza - e dunque il fatto di aver violato il divieto di cui all'art. 10 dello Statuto FIPAV effettuando scommesse su gare in ambito federale - debba ritenersi particolarmente grave, anche perché lesiva degli interessi di tutto il movimento della pallavolo; tale gravità può e deve legittimare l'irrogazione di sanzioni nella misura massima consentita, laddove non ricorrano circostanze idonee a giustificare una minore severità.

Nel caso di specie, oltre a dover tener conto della esiguità delle scommesse, del pentimento palesato da entrambi gli incolpati e delle ragioni addotte a



propria giustificazione, ritiene il Tribunale che possa essere apprezzata la condotta tenuta dagli stessi nel corso delle indagini ed in particolar modo la natura confessoria e collaborativa delle dichiarazioni rese dai medesimi, così legittimandosi l'applicazione della sanzione meno afflittiva di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale:

delibera di infliggere:

- A carico del tesserato Lorenzo Gemmi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 7 (sette);
- A carico del tesserato Giuseppe Muccio la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 7 (sette)

Roma, 14 Settembre 2017

F.to ILPRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi